



SEGNALAZIONE
ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287
in merito a:

Proposte di riforma concorrenziale
ai fini della Legge annuale per il mercato e la concorrenza
anno 2012

Inviata in data 5.1.2012 al
Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei Deputati
Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro per lo Sviluppo Economico e Infrastrutture e Trasporti

SETTORI BANCARI E ASSICURATIVI

Separazione societaria dell'attività di BancoPosta – Rafforzamento del divieto ai cumuli di incarichi nella *governance* nel settore bancario assicurativo e finanziario – Eliminazione delle previsioni in materia di commissioni relative all'uso dei servizi di pagamento – Modifiche ai criteri di definizione delle commissioni interbancarie – Maggiore trasparenza nelle condizioni di offerta nell'erogazione dei servizi di finanziamento – Disciplina del conflitto tra attività di intermediazione delle polizze assicurative e attività di finanziamento da parte della banca beneficiaria della polizza – Introduzione di meccanismi incentivanti l'efficienza nel sistema di risarcimento diretto nel settore assicurativo RCAuto

Nei mercati dei servizi bancari e assicurativi, l'Autorità ritiene necessario introdurre le seguenti previsioni pro-concorrenziali:

- a) introdurre una disposizione normativa che, intervenendo sulla struttura societaria di Poste Italiane S.p.A., preveda la costituzione, nei tempi e nei*

modi da individuarsi, di una società separata da Poste Italiane S.p.A., che abbia quale oggetto sociale lo svolgimento dell'attività bancaria a pieno titolo e, dunque, sia pienamente assoggettabile alla normativa settoriale contenuta nel T.U.B;

Separazione societaria dell'attività di BancoPosta

Al fine di garantire il realizzarsi di una effettiva liberalizzazione del settore postale e consentire altresì l'esplicitarsi di condizioni di maggior concorrenza nel settore bancario risulta necessario intervenire sulla struttura societaria di Poste Italiane S.p.A., prevedendo la separazione societaria dell'attività di BancoPosta dalle attività postali tradizionali così da determinare, una volta che la stessa abbia acquisito tutti i requisiti di un operatore bancario a pieno titolo, la presenza di BancoPosta quale concorrente effettivo nel settore bancario.

Allo stato, infatti, BancoPosta è un'attività priva di una veste societaria distinta da Poste Italiane S.p.A. che non è qualificabile alla stregua degli operatori bancari soggetti alla regole di vigilanza dell'Autorità competente, né è in grado di svolgere attività di finanziamento in proprio sul mercato, né opera in piena integrazione con le banche nel sistema dei pagamenti. Ciò appare tanto più rilevante con riguardo ad un operatore che, essendo incaricato della prestazione di una pluralità di servizi, è soggetto a specifiche regole contabili nell'allocazione dei costi comuni, regole che tuttavia non appaiono sufficienti.

In tale contesto, la mera separazione contabile non appare adeguata allo scopo di garantire una piena trasparenza nell'allocazione di tali ingenti costi comuni e per assicurare che non si alterino le condizioni concorrenziali dei mercati nei quali è attivo il gruppo Poste Italiane. In considerazione, inoltre, della circostanza che Poste Italiane è incaricata dello svolgimento del servizio universale e che per tale attività risulta destinataria dei fondi che lo Stato attribuisce al suo finanziamento, la separazione societaria appare lo strumento più idoneo al fine di rendere trasparente l'allocazione dei risorse pubbliche alle attività strettamente connesse allo svolgimento del servizio universale.

L'obiettivo concorrenziale che tale intervento potrebbe conseguire sarebbe, inoltre, quello di addivenire alla individuazione di un soggetto che abbia tutte le caratteristiche di un operatore bancario e che come tale sia tenuto al rispetto dei requisiti relativi all'adeguatezza patrimoniale e più in generale all'osservanza delle pertinenti disposizioni dell'Autorità di vigilanza del settore. Ciò consentirà di raggiungere nel settore bancario un contesto competitivo più trasparente, nonché

l'auspicata effettiva interoperabilità tra rete bancaria e rete di BancoPosta nell'ambito dei sistemi di pagamento.

SERVIZI POSTALI

Ridefinizione dell'ambito del servizio universale – Modalità di affidamento del servizio universale – Previsione di nuove modalità di accesso alla rete postale – Limitazione del regime di esenzione IVA

Per garantire l'effettiva realizzazione di un mercato concorrenziale dei servizi postali in Italia, l'Autorità ritiene necessario che siano adottate le seguenti misure:

a) modificare le disposizioni di cui al D.Lgs 22 luglio 1999, n. 261, così come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, in materia di servizio postale universale, in particolare limitandone il perimetro ai soli servizi effettivamente suscettibili di rientrare in tale qualifica, e ridefinendone la stessa struttura e le modalità di affidamento al fine di eliminare ingiustificate restrizioni e massimizzare le possibilità di concorrenza nell'offerta dei servizi postali, riducendo il costo netto del finanziamento del servizio universale. Occorrerebbe a tal fine introdurre, nel quadro normativo sopra citato, in particolare all'art. 3 del citato D.Lgs n. 58/2011, una delimitazione del perimetro del servizio universale limitandolo esclusivamente a quei servizi essenziali che l'utente non sarebbe altrimenti in grado di acquistare a titolo individuale. L'individuazione di tali servizi andrebbe effettuata dalla Autorità di regolazione preposta e oggetto di una periodica revisione in funzione dell'evoluzione delle dinamiche competitive del mercato. Inoltre, andrebbe modificata la disposizione (art. 23 del D.Lgs n. 261/99), che affida direttamente a Poste Italiane S.p.A. l'erogazione del servizio universale per un periodo di quindici anni, prevedendo un processo di selezione ad evidenza pubblica ed una durata dell'affidamento significativamente inferiore, parametrata al periodo necessario per la verifica dei miglioramenti di efficienza registrati, attualmente individuato dalla stessa norma in cinque anni;

b) attribuire alla nuova funzione di regolazione del settore postale, svolta dall'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, esplicite competenze in materia di fissazione di condizioni di accesso alla rete postale dell'operatore dominante da parte dei soggetti concorrenti. Segnatamente l'art. 13, comma 3 bis, del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, oltre ai generici richiami ai principi di trasparenza e non discriminazione agli utenti all'ingrosso e ai consolidatori, andrebbe integrato con una esplicita previsione di offerte wholesale per l'accesso alla rete postale rivolte agli operatori attivi nei mercati a monte del recapito, a condizioni economiche connesse alle singole fasi del servizio reso e quindi diverse da quelle retail. Tali offerte andranno verificate dall'autorità di regolazione.

c) modificare, l'art. 10, comma 1, n. 16, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) così da eliminare le discriminazioni normative ancora esistenti a favore dell'operatore incumbent con riguardo alla materia dell'esenzione dall'IVA. In particolare, andrebbe specificato, in coerenza con gli orientamenti della giurisprudenza comunitaria, che l'esenzione dall'IVA non è applicabile alle prestazioni di servizi postali le cui condizioni siano oggetto di negoziazione individuale.

IL PRESIDENTE *Giovanni Pitruzzella*